



**ORIGINALE**

**CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO**  
**Provincia di Teramo**

---

## Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 15-05-19 Numero 56

**Oggetto: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - APPROVAZIONE DEL  
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO  
SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI  
NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di maggio alle ore 12:10, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	Sindaco	A
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	P
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	A
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	P
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	P

presenti n. 3 assenti n. 2

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig DE DOMINICIS RICCARDO, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

*Premesso e riconosciuto che:*

- l'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), in vigore dal 20.4.2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93 del D.lgs. 12.4.2006 n. 163, introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle **"funzioni tecniche"**, disponendo quanto segue:

**comma 1:** *"Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

**comma 2:** *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

**comma 3:** *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

**comma 4:** *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il*

*progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

**comma 5:** *Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 “;*

- la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare; tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di verifica della direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione ecc..
- l'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti da apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2;
- il restante 20% è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici; una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;

*Dato atto* che, conseguentemente, per tutte le funzioni tecniche svolte dai dipendenti nell'ambito di appalti banditi sotto il vigore del nuovo D.Lgs. 50/2016 è necessario approvare l'apposito regolamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. medesimo, fermi restando i limiti di finanza pubblica posti dalla normativa nel corso di vigenza di tale disposizione;

*Preso atto:*

- che l'Ufficio Tecnico di concerto con il Segretario Comunale ha elaborato una bozza di regolamento da sottoporre alle organizzazioni sindacali e alla RSU;
- Che tale bozza è stata esaminata e approvata con l'intesa sottoscritta tra delegazione trattante di parte pubblica e OO.SS. in data 23/04/2019, con la quale sono stati concordati in sede di contrattazione decentrata i criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n.50/2016, da recepire nell'apposito regolamento;

*Visto* il testo del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture, qui allegato *sub lett.A)* quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

*Acquisiti* sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e

contabile resi – ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – dai Responsabili dei Servizi rispettivamente interessati;

*Visti:*

- \* il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- \* il vigente Statuto Comunale;
- \* il vigente Regolamento di Contabilità;
- \* l’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Con votazione unanime e palese;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture, qui allegato *sub* lett. A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che il regolamento di cui al punto precedente si applica alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti nell’ambito di appalti banditi sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016;
- 3) di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, ultimo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Scarpone D.Ssa Maria Grazia

Il Vicesindaco

DE DOMINICIS RICCARDO